

Martedì 26 settembre 2006

7. Tutoraggio

L'organizzazione di accoglienza (istituto scolastico, organizzazione giovanile, impresa, ecc.) dovrebbe designare meccanismi come il tutoraggio per consigliare i partecipanti ed aiutarli a integrarsi efficacemente nel nuovo contesto, e dovrebbe fungere da punto di contatto per ottenere assistenza permanente.

8. Riconoscimento

Se un periodo di studi o di tirocinio all'estero è parte integrante di un corso di studi o di formazione ufficiale, questo andrebbe menzionato nel piano di apprendimento e i partecipanti andrebbero aiutati ad ottenere, ove opportuno, riconoscimento e certificazione. Nel piano di apprendimento, l'organizzazione d'invio dovrebbe impegnarsi a riconoscere periodi di mobilità portati a termine con successo. Per altri tipi di mobilità, in particolare quella relativa all'istruzione e alla formazione informali, andrebbe rilasciato un documento adeguato affinché il partecipante possa dimostrare in modo credibile e soddisfacente la propria partecipazione attiva e i risultati dell'apprendimento. In tale contesto, dovrebbe essere promosso l'uso dell'«Europass»⁽¹⁾.

9. Reintegrazione e valutazione

Al ritorno nel paese d'origine, in particolare al termine di un periodo di mobilità di lunga durata, i partecipanti andrebbero consigliati su come trarre vantaggio dalle competenze e capacità acquisite durante il soggiorno. Ove necessario, alle persone che rientrano da un periodo di mobilità di lunga durata andrebbe fornita assistenza per reintegrarsi nel contesto sociale, educativo o professionale nel paese d'origine. L'esperienza acquisita dovrebbe essere adeguatamente valutata dai partecipanti e dalle organizzazioni responsabili, per determinare se gli obiettivi del piano di lavoro siano stati conseguiti.

10. Impegni e responsabilità

Le responsabilità derivanti dai criteri di qualità di cui sopra andrebbero concordate tra le organizzazioni d'invio e di accoglienza e i partecipanti. Dovrebbero inoltre essere confermate preferibilmente per iscritto, affinché tutte le parti in causa ne siano pienamente consapevoli.

(1) Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 6).

P6_TA(2006)0365

Competenze chiave per l'apprendimento permanente *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (COM(2005)0548 — C6-0375/2005 — 2005/0221(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0548)⁽¹⁾,
- visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 149, paragrafo 4, e 150, paragrafo 4, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0375/2005),

(1) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Martedì 26 settembre 2006

- visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0262/2006);
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

P6_TC1-COD(2005)0221

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 settembre 2006 in vista dell'adozione della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 149, paragrafo 4, e l'articolo 150, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo di Lisbona (23 e 24 marzo 2000) ha concluso che un quadro europeo dovrebbe definire le nuove competenze di base da assicurare lungo l'apprendimento permanente, e dovrebbe essere un'iniziativa chiave nell'ambito della risposta europea alla globalizzazione e al passaggio verso economie basate sulla conoscenza ed ha ribadito anche che le persone costituiscono la risorsa più importante dell'Europa. Da allora tali conclusioni sono state regolarmente reiterate anche ad opera dei Consigli europei di Bruxelles (20 e 21 marzo 2003 e 22 e 23 marzo 2005) come pure nella rinnovata strategia di Lisbona approvata nel 2005.
- (2) I Consigli europei di Stoccolma (23 e 24 marzo 2001) e di Barcellona (15 e 16 marzo 2002) hanno sottoscritto gli obiettivi futuri concreti dei sistemi di istruzione e formazione europei nonché un programma di lavoro (il programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010») per poterli raggiungere entro il 2010. Tali obiettivi comprendono lo sviluppo di abilità per la società della conoscenza nonché obiettivi specifici per promuovere l'apprendimento delle lingue, sviluppare l'imprenditorialità e rispondere all'esigenza generalizzata di accrescere la dimensione europea nell'istruzione.
- (3) La comunicazione della Commissione «Realizzare uno spazio europeo dell'apprendimento permanente» e la successiva risoluzione del Consiglio del 27 giugno 2002 sull'apprendimento permanente ⁽⁴⁾ hanno identificato nel fornire nuove competenze di base una priorità e hanno ribadito che l'apprendimento permanente deve riguardare l'apprendimento da prima della scuola a dopo la pensione.

⁽¹⁾ GU C 195 del 18.8.2006, pag. 109.

⁽²⁾ GU C 229 del 22.9.2006, pag. 21.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 26 settembre 2006.

⁽⁴⁾ GU C 163 del 9.7.2002, pag. 1.